

CITTA' DI RAGUSA
UFFICIO PROTOCOLLO
27 NOV. 2018
ARRIVO

STUDIO LEGALE
Avv. Francesco Del Stabile
Via Stesicoro, 50/A - 97100 RAGUSA
Tel. 0932. 220586 - 682803 - Fax 0932. 681896
e-mail: f.delstabile@avvragusa.legalmail.it

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI RAGUSA

Ricorso ex art. 19, commi 1 D. Lgs. 546/92 con istanza ex art. 17 bis D. Lgs.
546/92

Per **MARABITA GIORGIO**, C.F.: MRB GRG 47A 01H163O, nato a Ragusa il 01.01.1947, ed ivi residente in via Stiela 3, con proc. e dom. l'avv. Francesco Del Stabile (DLSFNC72T17C758V) con studio in Ragusa, via Stesicoro 50/A, presso il cui studio viene eletto domicilio, giusto mandato in calce al presente atto, il quale dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 176 c.p.c. e all'art. 2 del DPR 11/02/2005 n. 68, di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio fax al n. 0932/681896 ovvero presso l'indirizzo di posta elettronica francesco.delstabile@avvragusa.legalmail.it

-ricorrente-

contro

Comune di Ragusa, in persona del Sindaco *pro tempore*

-resistente-

oggetto: avviso di accertamento n. 5039/2018 relativo al periodo di imposta 2013 (doc. all. n. 1).

PREMESSA

Con il provvedimento oggetto del presente giudizio il Comune di Ragusa, Settore X Tributi, richiede all'odierno ricorrente il pagamento della TARSU per il periodo di imposta 2013, relativo all'immobile sito in Ragusa, zona industriale I^a fase, accatastato all'NCEU Fg. 119, n. 35, sub. 1 e 2, richiedendo il pagamento di euro 1.256,42 oltre sanzioni.

Con il presente ricorso si impugna il predetto atto e se ne richiede l'annullamento per i seguenti motivi di fatto e diritto.

MOTIVI

1. Dell'illegittimità dell'avviso in assenza di legittimazione passiva tributaria

del ricorrente per assenza di alcun diritto reale. Della proprietà in capo alla società IMES snc. Della necessaria previa contestazione dell'inadempimento alla Società.

Come accennato in premessa, il Comune di Ragusa richiede il pagamento dell'IMU relativo al periodo di imposta 2013 per l'immobile in oggetto, capannone industriale categoria D, ubicato in zona Industriale I^a fase, nella misura del 20%.

Peccato che l'immobile in oggetto sia di esclusiva proprietà della IMES snc e che c'è un evidente errore nell'attribuzione all'odierna ricorrente della proprietà (o diritto reale) dell'immobile oggetto del presente giudizio (individuato sub. 1 e 2 delle richieste).

Infatti l'immobile è stato costruito dall'IMES dopo che la stessa aveva acquistato dall'Assessorato regionale stacco di terreno per la costruzione di immobile ad uso industriale (**doc. all. n. 2**).

E la costruzione è stata eseguita dalla stessa Società, come risulta dalla concessione edilizia rilasciata dal Comune di Ragusa su richiesta dell'IMES SNC (**doc. all. n. 3**).

Come risulta da visura del 2008 (**doc. all. n. 4**), l'immobile risulta di proprietà al 100% della IMES snc (si veda pagina 2 della visura).

Da successiva visura risulta invece che siano intestatari la IMES, e i signori Scribano, Arestia, Di Quattro e Marabita, soci della stessa, ciascuno per un 20%.

Ciò presupporrebbe un atto pubblico di vendita o di attribuzione di diritto reale dalla Società IMES ai suoi soci. Ciò non è mai avvenuto: infatti l'unico atto è stato una variazione di classamento (il tutto risultante dalla stessa visura che si allega) del 2002 nel quale, verosimilmente sono stati inseriti i nominativi delle persone fisiche, socie della Società. Infatti ad ognuno dei soci (Arestia, Di Quattro, Marabita e Scribano) è stata attribuita una quota dell'immobile del 20%. Se così è, verosimilmente il restante

20% di quota di proprietà del bene dovrebbe essere intestato all'IMES (che non ha ricevuto alcun atto impositivo) e i soci sarebbero comproprietari.

Ciò tuttavia non corrisponde alla situazione reale atteso che L'UNICO PROPRIETARIO dell'immobile è la società IMES snc.

E che questo sia l'errore in cui è incorso il Comune di Ragusa è rappresentato dalla circostanza che i signori Arestia, Marabita, Di Quattro e Scribano sono soci dell'IMES ciascuno con il 25% delle quote. Da ciò consegue che erroneamente si ritenga che l'immobile sia intestato ai quattro soci e alla Società, ciascuno per il 20% di quota dell'immobile.

La circostanza che siamo di fronte ad una società di persone, fa sì che i soci siano responsabili per l'imposta eventualmente non pagata dalla Società (e solo in caso di previa contestazione alla stessa), ma non possano essere considerati soggetti passivi dell'IMU in assenza di un diritto reale relativo all'immobile.

Per tutte le riferite ragioni i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, formulano le seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia l' Onorevole Commissione Tributaria adita:

- dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento per i motivi di cui in narrativa previa, se del caso, disapplicazione degli atti regolamentari ex art. 2, comma 3, D. Lgs. 546/92;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si attesta la conformità del presente ricorso a quello notificato al Comune di Ragusa.

Si dichiara che, ai fini del contributo unificato, ex art. 13 DPR 115/2002, il valore del

presente procedimento è di euro 1.256,42.

Ragusa, 27/11/2018

Avv. Francesco Del Stabile



Si allega copia dei seguenti documenti:

1. copia atto impugnato;
2. copia contratto di acquisto terreno;
3. copia concessione edilizia;
4. copia visura catastale immobile;

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto sig. **MARABITA GIORGIO**, C.F.: MRB GRG 47A 01H163O, nato a Ragusa il 01.01.1947, ed ivi residente in via Stiela 3, delega a rappresentare e difenderlo in ogni fase e grado del presente procedimento, l'avv. Francesco Del Stabile del foro di Ragusa (CF DLSFNC72T17C758V), conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di farsi sostituire, conciliare e transigere, rinunciare agli atti, alle domande e accettare l'altrui rinuncia, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Francesco Del Stabile in Ragusa, via Stesicoro n. 50/A.

Ragusa, 26/11/2018

Marabita Giorgio



È autentica

Avv. Francesco Del Stabile

